

All'ATP di TERAMO presso l'U.S.R. di ABRUZZO
Settore Scuola secondaria secondo grado (I)

e p.c. Al MIUR - Ufficio del Ministro viale Trastevere
Direzione Informattizzazione

MIUR
UFFICIO V. AMBITO TERRITORIALE - TE
30 AGO. 2016
POSTA IN ARRIVO

OGGETTO: Richiesta di conciliazione avverso mancato trasferimento su AMBITI della Provincia di REGIONE EMILIA ROMAGNA-RIMINI 0022, REGIONE EMILIA ROMAGNA-RAVENNA 0017, EMILIA ROMAGNA-BOLOGNA 0004 ai sensi dell'art. 17, co. 2 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a. s. 2016/2017 sottoscritto il 08 aprile 2016 nonché ai sensi dell'art. 135 del CCNI relativo al personale del Comparto Scuola del 2007.

1) L'istante, abilitata all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado per la classe di concorso A037 (filosofia-storia) AD02 - sostegno area umanistica, è stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 01/09/2015 e da ultimo ha prestato (o presta) servizio presso l'Istituto ITE "A. ZOLI" - ATRI prov. TERAMO

2) Con ordinanza n. 241 del 08 aprile 2016 emanato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca, è stata disciplinata la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017.

3) L'art. 3 della suddetta ordinanza ha previsto che: "Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato; il comune e la scuola di titolarità, la scuola o l'ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico; per i docenti delle scuole o istituti di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità. Nell'apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati", comma 8" I docenti ed il personale ATA devono redigere le domande sia di trasferimento che di passaggio in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle ISTANZE ON LINE e del sito Miur nell'apposita sezione Mobilità 16/17".

4) Il successivo comma 16 della medesima norma ha previsto: "Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza"

5) L'istante FRANCESCA CIERNI ha presentato domanda di trasferimento/passaggio interprovinciale per l'anno scolastico 2016/2017, presso l'Ambito Territoriale della Provincia di TERAMO allegando tutta la documentazione necessaria relativa ai titoli in suo possesso;

6) L'istante ha altresì provveduto a compilare, ai sensi di quanto disposto dalla ordinanza ministeriale sopra richiamata, l'elenco delle preferenze di ambito nel seguente ordine:

1 MARCHE AMBITO 0009

2 ABRUZZO AMBITO 0005

3 ABRUZZO AMBITO 0010

4 ABRUZZO AMBITO 0009

5 ABRUZZO AMBITO 0004

6 MARCHE AMBITO 0004

7 ABRUZZO AMBITO 0006

8 ABRUZZO AMBITO 0007

9 ABRUZZO AMBITO 0008

10 MARCHE AMBITO 0003

11 MARCHE AMBITO 0006

12 MARCHE AMBITO 0005

13 MARCHE AMBITO 0001

14 ABRUZZO AMBITO 0001

15 ABRUZZO AMBITO 0002

16 ABRUZZO AMBITO 0003

17 EMILIA ROMAGNA AMBITO 0022

18 EMILIA ROMAGNA AMBITO 0021

19 MARCHE AMBITO 0010

20 MARCHE AMBITO 0002

21 EMILIA ROMAGNA AMBITO 0007

22 EMILIA ROMAGNA AMBITO 0008

23 MARCHE AMBITO 0007

24 MARCHE AMBITO 0008

25 EMILIA ROMAGNA AMBITO 0017

26 EMILIA ROMAGNA AMBITO 0016

27 LAZIO AMBITO 0025

28 LAZIO AMBITO 0026

29 LAZIO AMBITO 0001

30 LAZIO AMBITO 0006

31 LAZIO AMBITO 0005

32 LAZIO AMBITO 0002

33 LAZIO AMBITO 0013

34 EMILIA ROMAGNA AMBITO 0001

35 EMILIA ROMAGNA AMBITO 0002

AMBITI

PREFERENZE TERRITORIALI come da allegato

e l'elenco delle preferenze di Provincia nel seguente ordine:

1. PU MARCHE AMBITO 0009

2. TE ABRUZZO AMBITO 0005

3. PE ABRUZZO AMBITO 0009

4. AP MARCHE AMBITO 0004

1 In seguito alla pubblicazione dell'elenco delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017 pubblicato sul sito dell'Ambito Territoriale Provinciale di TERAMO dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'ABRUZZO in data 13 agosto 2016 l'istante ha appreso che:

2

a) l'aspirante, CARNEVALI SABINA nata/a il 27/12/1972, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 39), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito EMILIA ROMAGNA 0022 con punti 39 cioè un punteggio pari alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza;

b) l'aspirante DALOISO PATRIZIA, nato/a il 29/09/1970, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (*o successiva*) fase di mobilità del/la sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 39), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito EMILIA ROMAGNA 0022 con punti 39 cioè un punteggio pari alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza;

c) l'aspirante, DE ASCANJIS SELENE, nata il 21/07/1969, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (*o successiva*) fase di mobilità del/la sottoscritto/a (cui sono stati assegnati punti complessivi 39), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito EMILIA ROMAGNA 0022 con punti 39 cioè un punteggio pari alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza;

d) l'aspirante, FRADUSCO MICHELE, nato il 30/09/1968, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (*o successiva*) fase di mobilità del/la sottoscritto/a (cui sono stati assegnati punti complessivi 39), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito EMILIA ROMAGNA 0022 con punti 39 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza;

d) l'aspirante, PANNIELLO LUIGI, nato il 02/10/1964, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (*o successiva*) fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 39), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito EMILIA ROMAGNA 0022 con punti 39 cioè un punteggio pari alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza;

e) l'aspirante, PREVITERO ROBERTO, nato il 25/06/1971, nella stessa situazione di immisione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità del/la sottoscritto/a (cui sono stati assegnati punti complessivi 39), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito con punti EMILIA ROMAGNA 0022 cioè un punteggio pari alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza;

f) l'aspirante, RUSSO LUIGI, nato/a il 09/04/1962, nella stessa situazione di immisione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 39), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito EMILIA ROMAGNA 0022 con punti 39 cioè un punteggio pari al/la sottoscritto/a e senza avvalersi di alcuna precedenza;

g) l'aspirante, SCIPIONI PAMELA, nato/a il 16/02/1974, nella stessa situazione di immisione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 39), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito EMILIA ROMAGNA 0022 con punti 39 cioè un punteggio pari alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza;

h) l'aspirante, CALCARA ANTONIO, nato il 10/05/1974, nella stessa situazione di immisione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 39), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito EMILIA ROMAGNA 0017 con punti 39 cioè un punteggio pari alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza;

i) l'aspirante, MIGNOGNA FABIO LA, nata il 02/03/1974, nella stessa situazione di immisione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 39), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito EMILIA ROMAGNA 0017 con punti 39 cioè un punteggio pari alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza;

l) l'aspirante, TENNA VALENTINA, nata il 14/05/1974, nella stessa situazione di immisione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 39), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito EMILIA ROMAGNA 0017 con punti 39 cioè un punteggio pari alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza;

m) l'aspirante, BELLUCCI ELISA, nata il 09/05/1980, nella stessa situazione di immisione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 39), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito EMILIA ROMAGNA 0004 con punti 39 cioè un punteggio pari alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza;

n) L'aspirante, MADONNA PATRIZIA, nata il 08/08/1970, nella stessa situazione di immisione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 39), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito EMILIA ROMAGNA 0004 con punti 39 cioè un punteggio pari alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza;

o) L'aspirante, SCIANCALEPORE MARIA IMMACOLATA, nata il 23/08/1979, nella stessa situazione di immisione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 39), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito EMILIA ROMAGNA 0004 con punti 39 cioè un punteggio pari alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza;

8) Tale modus operandi risulta illegittimo per i seguenti motivi

IN DIRITTO

VIOLAZIONE ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 241 DEL 1990 E SS. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. VIOLAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE.

L'Amministrazione non ha fornito alcuna motivazione in merito alla errata attribuzione del trasferimento/passaggio nonostante il/la sottoscritto/a avesse inoltrato nei termini tutta la documentazione necessaria seguendo le istruzioni prescritte dall'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016.

La motivazione del provvedimento amministrativo costituisce, ai sensi dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies comma 2, cit. l. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti; in effetti il principio della necessaria motivazione degli atti amministrativi non è altro che il precipitato dei più generali principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, cui la Pubblica amministrazione deve uniformare la sua azione e rispetto ai quali sorge per il privato la legittima aspettativa a

RICHIESTA DI CONCILIAZIONE

Alla luce di quanto sopra premesso, l'istante presenta, ai sensi dell'art. 17 C. 2 DEL Ccnì sulla mobilità 8 aprile 2016 e ai sensi dell'art. 135 del CCNL/2007, formale

..oooOoo..

sez. II 02 settembre 2015 n. 11012).

motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta" (sentenza n. T.A.R. Roma (Lazio) rispetto al quale sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i amministrazione, correttezza e trasparenza, positivamente dall'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona dell'Amministrazione. All'osservanza dell'obbligo di motivazione va attribuito un rilievo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione all'art. 3, l. n. 241 del 1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare amministrativo che eventualmente degli organi di controllo, atteso che il disposto di cui l'ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata. La ricostruzione dell'iter logico - giuridico che ha determinato la volontà giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ragioni di fatto e nell'individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno che "La motivazione del provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle Anche il TAR del Lazio ha attribuito rilevanza al principio sopra richiamato evidenziando all'autorità giurisdizionale (vedi sentenza n. 560 del 06 aprile 2016 - TAR Lecce).

interessi, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del provvedimento incidente sui suoi

Avverso il provvedimento di mobilità disposto dall'Ufficio Scolastico Regionale e Ufficio Scolastico Territorialmente competente sulla base dei prospetti elaborati dalle procedure automatiche del Sistema Informativo del MIUR in data 26/08/2016

CHIEDE


La rettifica del provvedimento con la modifica della sede di destinazione, ovvero l'assegnazione all'Ambito 0022 RIMINI, 0017 RAVENNA, 0004 BOLOGNA della Regione EMILIA ROMAGNA o comunque nel rispetto dell'ordine di preferenze espresso nella domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/17, nonché nel rispetto del diritto del punteggio regolarmente acquisito.

Si precisa che il numero dei nominativi degli aspiranti segnalati dall'odiermo esponente è, comunque, inferiore rispetto a quello degli aspiranti che hanno ottenuto con punteggio inferiore gli ambiti richiesti dal sottoscritto.

Con avvertenza

che in difetto di modifica, da parte di codesti uffici, della procedura di mobilità erroneamente disposta, l'istante sarà costretto ad adire l'autorità giudiziaria, anche in via d'urgenza, al fine di ottenere la tutela dei propri diritti, nonché il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi.

SILVI, 26.08.16

Firma Prof.ssa
Francesca Ciferri


Via Appennino 4. 64028 SILVI
TERAMO
Cell.3497534213
Mail: francescaciferri@libero.it

(Si allega copia della domanda validata e la comunicazione dell'esito della mobilità).